

COMUNE DI CASTELMASSA
Provincia di Rovigo
REGOLAMENTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

ARTICOLO 1 - *Oggetto del regolamento*

- Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del centro di raccolta comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati e viene redatto nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.
- Il presente regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo del centro di raccolta comunale disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti.

Ai fini del presente regolamento per "centro di raccolta si intende un'area presidiata ed allestita in conformità alle disposizioni tecnico gestionali contenute nel Decreto Ministeriale 08/04/2008 e 13/05/2009 ove si svolge unicamente l'attività di raccolta (raggruppamento) dei rifiuti urbani e assimilati elencati nel successivo art.5. Nel centro di raccolta non è permesso effettuare alcun tipo di trattamento del rifiuto (ad esempio cernita, smontaggi, triturazione, miscelazione, ecc...), ad eccezione delle operazioni di riduzione volumetrica (ad esempio compattazione della carta) per ottimizzare il successivo trasporto.

La raccolta deve essere svolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati

ARTICOLO 2 - *Accesso*

Possono conferire al centro di raccolta le utenze domestiche e non domestiche (per il solo conferimento di rifiuti speciali assimilati agli urbani), il gestore del servizio pubblico, il personale del Comune, nonché gli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (es. RAEE ritirati dai distributori ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del Decreto legislativo 151/2005).

Nello specifico l'accesso al centro di raccolta è riservato:

- ai cittadini/utenti residenti iscritti nei ruoli della tassa per lo smaltimento dei RSU del Comune di Castelmassa;

- alle attività artigianali, commerciali, industriali e di servizio la cui azienda abbia sede legale e/od operativa riconosciuta all'interno del territorio comunale di Castelmassa;
- ai distributori / installatori, ai centri di assistenza tecnica di AEE domestici con sede nel comune di Castelmassa che effettuano il ritiro "uno contro uno" dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee);
- ai distributori / installatori, ai centri di assistenza tecnica di AEE domestici con sede in comuni diversi da Castelmassa, previa stipula d'apposita convenzione con il gestore del centro di raccolta in ottemperanza delle procedure amministrative predisposte dal Centro Di Coordinamento RAEE, che effettuano il ritiro "uno contro uno" dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee);
- al personale comunale che effettua:
 - a) la raccolta dei rifiuti prodotti dagli ambulanti nelle aree mercatali;
 - b) rifiuti abbandonati nel territorio comunale, nel caso in cui il codice CER a loro attribuito sia contemplato dall'art. 5 del presente regolamento;
 - c) lo spazzamento manuale;
 - d) lo svuotamento cestini in aree pubbliche.

ARTICOLO 3- Modalità Operative D'accesso

Le utenze domestiche possono accedere al centro di raccolta con mezzi propri. L'operatore del centro di raccolta, per identificare l'utenza domestica, si riserva la facoltà di chiedere l'esibizione del cartellino sanitario o di altro documento d'identità in corso di validità.

Le utenze non domestiche devono conferire con mezzi propri, esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani accompagnati dal formulario di trasporto dove risultano i dati identificativi del produttore. In ottemperanza all'art. 193 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, sono esenti dalla compilazione del formulario i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

Ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 152/2006, il Comune, se è il soggetto che gestisce il servizio pubblico, è esente dall'obbligo del formulario.

Le utenze non domestiche, in osservanza dell'art 212 comma 8 del D.lgs. n. 152/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni sono soggette all'iscrizione all'Albo.

In base a quanto stabilito dal Consiglio di Stato n. 1034/2016, il Comune, non è compreso fra i destinatari dell'obbligo di iscrizione all'albo Gestori Ambientali per l'attività di trasporto rifiuti urbani, poiché può operare in assenza di tale iscrizione, che risulta obbligatoria esclusivamente per le imprese.

L'accesso dell'utenza è consentito solo negli orari e nei giorni stabiliti per l'apertura del centro di raccolta, fatta eccezione per gli operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del responsabile dell'area tecnica.

Con determina del responsabile dell'area tecnica, è consentito l'accesso, fuori dagli orari stabiliti per l'apertura del centro di raccolta, al personale comunale che conferisce, con mezzi del Comune, i rifiuti indicati nell'art. 2 del presente regolamento.

Il conferimento diretto deve svolgersi seguendo le indicazioni degli operatori e delle segnaletiche presenti all'interno del centro di raccolta.

Articolo 4 - Orario di apertura

1. Gli orari di apertura del centro di raccolta sono determinati con ordinanza sindacale e sono resi noti mediante appositi cartelli in loco e attraverso comunicazioni specifiche individuate dall'Amministrazione Comunale.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà d'organizzare l'accesso al centro di raccolta in modo tale da separare il conferimento proveniente dalle attività domestiche rispetto alle altre attività limitatamente alla quota di assimilati, per esempio separando l'accesso da parte delle automobili rispetto ai furgoni ed ai mezzi più pesanti.

Articolo 5 - Rifiuti ammessi

1. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito di esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati a smaltimento.

2. Possono essere conferiti al centro di raccolta comunale di Castelmassa le seguenti frazioni di rifiuto:

01. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01 CER 15 01 01)

02. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02 CER 15 01 07)

03. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39 CER 15 01 02)

04. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40 CER 15 01 04)

05. RAEE tubi fluorescenti ed altre fonti luminose (codice CER 20 01 21)

06. RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (CER 20.01.35* CER 20.01.36 CER 20 01 23*)
07. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
08. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
09. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03 CER 20 01 38))
10. ingombranti (codice CER 20 03 07)
- 11 accumulatori al piombo (codice CER 20 01 33*) solo di provenienza domestica
12. pile (codice CER 20 01 34 CER 20 01 33*)
13. FORSU (codice CER 20 01 08)
14. Farmaci scaduti (codice CER 20 01 32)
15. Contenitori T/F (codice CER 15.01.10*)
16. Pneumatici (codice CER 16 01 03) solo di provenienza domestica
17. Cartucce esaurite, toner (codice CER 080318)
18. Inerti (codice CER 17.01.07 CER 17.09.04) solo di provenienza domestica
- 19 Rifiuti dei mercati CER 20.03.02 (conferiti dal personale del comune)
20. Rifiuti urbani non differenziati CER 20.03.01 (Provincia di Rovigo Determina n. 880 del 26/03/2014)
21. Rifiuti della pulizia delle strade CER 20.03.03 (Provincia di Rovigo Determina n. 880 del 26/03/2014)

I rifiuti possono essere conferiti solamente in quantità proporzionate alla ragionevole produzione dell'utente domestico e non domestico e comunque compatibilmente con le capacità di ricezione del centro di raccolta stesso.

Si precisa che non sono autorizzati al conferimento i soggetti produttori di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani provenienti dall'esercizio di attività prestate al di fuori della sede della ditta (es. artigiani, muratori, imbianchini, idraulici, giardinieri, ecc.) per i quali non venga applicato alcun regime di tassazione dal Comune di Castelmasa.

Sulla base della normativa vigente non possono essere conferiti dai soggetti produttori di rifiuti speciali i rifiuti classificati come pericolosi in quanto non assimilabili ai rifiuti urbani

Articolo 6 - Modalità del conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti devono essere conferiti a cura dei cittadini/utenti in forma tale da contenerne il più possibile il volume.
2. E' consentito l'uso del materiale vario per sigillare e contenere i rifiuti nella sola fase di trasporto degli stessi al centro di raccolta. All'atto del conferimento i rifiuti dovranno essere liberati, a cura dell'utente, da qualsiasi involucro e immessi nell'apposito contenitore secondo le indicazioni stabilite. L'involucro non potrà essere abbandonato nel centro di raccolta, ma portato via dall'utente, a meno che sia compatibile con tipologie di rifiuto raccolte nel centro.

3. I rifiuti liquidi (es. olio vegetale e minerale) devono essere conferiti in contenitori idonei ed in buono stato di conservazione onde evitare sversamenti durante la movimentazione, ovvero devono essere travasati negli appositi contenitori a cura dell'utente tramite gli imbuti o quant'altro messo a disposizione dal centro di raccolta.

Art. 7 – Operazioni Non Ammesse

Presso il Centro di raccolta non sono ammessi:

- 1) lo stanziamento presso l'area degli utenti e dei loro veicoli, una volta completati il conferimento e lo scarico del materiale, se non espressamente autorizzati dal custode;
- 2) la manipolazione, la manomissione, lo spezzettamento e la rottura dei rifiuti;
- 3) il rovistamento, la rimescolazione, la cernita, il recupero e l'asporto di materiale dal Centro, nonché il deposito dei rifiuti al di fuori degli appositi contenitori o delle aree adibite.
- 4) il trattamento di rifiuti, compreso lo smontaggio di componenti dai rifiuti, o il disassemblaggio degli stessi per separare i vari materiali.
- 5) lo scarico di rifiuti di qualsiasi genere fuori dalla recinzione del centro di raccolta

Articolo 8 – Sanzioni

1. Al fine di garantire nel centro di raccolta la tutela dell'igiene, della salute pubblica e del decoro dell'ambiente, si obbligano gli utenti a:

- a) conferire solo i rifiuti previsti di cui all'articolo 5;
- b) non abbandonare materiali al di fuori degli appositi contenitori o dell'area stessa;
- c) non danneggiare gli impianti e le strutture esistenti;

2. Le trasgressioni di cui al presente articolo sono punite con una sanzione amministrativa che verrà definita dal Comune di Castelmasa nel rispetto della norma ambientale in vigore all'atto della verifica del fatto.

Articolo 9 - Norma finale

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, alle direttive e disposizioni che verranno impartite dal competente ufficio comunale ed ai provvedimenti che verranno adottati dal Sindaco.